



FEDERPESCA

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA

STATUTO SOCIALE





FEDERPESCA

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA

STATUTO SOCIALE

in vigore dal 18 gennaio 2025



FEDERPESCA

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA

aderente a Confindustria

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede in Roma la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, in forma abbreviata “Federpesca”. La Federazione è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata.

La Federpesca aderisce al sistema Confederazione Generale dell’Industria Italiana e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema confederale. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. La Federpesca ispira i propri comportamenti al Codice etico ed alla Carta dei Valori della Confindustria, ed impegna alla loro osservanza i propri associati. Federpesca può aderire, con delibera dell’Assemblea, ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

Art. 2

COMPOSIZIONE

La Federazione associa le aziende che operano nel settore della pesca, dell’acquacoltura, delle attività di trasformazione e della commercializzazione della filiera ittica, della produzione acquicola marittima, delle attività produttive di tecnologie e dei servizi di interesse della filiera.

Art. 3

SCOPI

La Federazione, in coordinamento con le componenti di sistema ed in armonia con le esigenze di crescita della cultura di impresa, con la sostenibilità ambientale, con la promozione settoriale e l’innovazione tecnologica, si propone di:

- a) trattare i problemi della pesca rappresentando la categoria nei confronti delle pubbliche autorità, amministrazioni, enti ed associazioni di qualsiasi genere;
- b) tutelare gli interessi delle aziende associate, in ogni campo giuridico, sindacale, economico, tecnico, in armonia con gli interessi superiori del Paese e della UE;

- c) trattare e portare a soluzione le tematiche che, direttamente o indirettamente, presentino interesse comune per la generalità degli associati. Per questi ultimi e per il personale loro dipendente, la Federazione potrà promuovere la tutela dei bisogni di natura previdenziale e pensionistica curando, direttamente o per il tramite di interposti Enti, servizi di patronato e ogni altra iniziativa previdenziale ed assistenziale, anche integrativa dei regimi pubblici;
- d) assistere e rappresentare le aziende nel campo del lavoro, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale e tributaria;
- e) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare salve le eventuali competenze delle Associazioni territoriali del sistema confederale;
- f) assumere ogni iniziativa efficace al fine di promuovere la costituzione di Organizzazioni di Produttori e potenziare la solidarietà tra gli imprenditori della filiera ittica;
- g) promuovere, studiare, attuare tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per le imprese associate;
- h) seguire le attività delle similari industrie estere e promuovere, se del caso, accordi ed intese con le associazioni e gli enti esistenti all'estero nel campo di suo interesse;
- i) fornire servizi qualificati alle imprese associate al fine di contribuire alla semplificazione amministrativa e al miglioramento dell'efficacia delle misure attuate dalla pubblica amministrazione comunitaria, nazionale e regionale;
- l) predisporre per le imprese associate, su delega della pubblica amministrazione o società di scopo dalla stessa costituite, attività di acquisizione, custodia e aggiornamento di fascicoli aziendali e relativi controlli, servizi di accesso alle misure di sostegno per il settore nonché, in generale tutte quelle attività che la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, direttamente o indirettamente dovesse commissionargli;
- m) erogare direttamente o per il tramite di interposti enti, attività di formazione professionale, anche continua, in favore dei quadri delle imprese associate nonché degli addetti e dei dipendenti.

È peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentali alla migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.

TITOLO II – SOCI

Art. 4

ADESIONE

Possono aderire alla Federpesca, in qualità di soci effettivi, le singole imprese o aziende, esercenti le attività imprenditoriali indicate al precedente articolo 2, comma 1. Possono aderire, inoltre, organizzazioni rappresentative di interessi rientranti nel settore di riferimento di Federpesca.

Possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati persone fisiche, organizzazioni di produttori nonché imprese, italiane o estere, le cui attività siano connesse a quelle di cui al precedente articolo 2, comma 1. In caso di appartenenza ad altre Associazioni di categoria aderenti al sistema confindustriale, le suddette imprese saranno tenute all'osservanza delle rispettive competenze.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Federpesca, potrà riconoscere l'adesione, in ambito di ogni singola marineria, a non più di una Associazione costituita tra imprese esercenti l'attività di pesca.

Il riconoscimento sarà subordinato alla assunzione di apposito statuto approvato dal Consiglio di Presidenza della Federazione. L'adesione in qualità di socio aggregato non comporta rappresentanza da parte della Federpesca, salvo specifici accordi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. I soci effettivi, che per qualsiasi ragione, cessino di possedere o gestire le attività di cui al precedente articolo 2, potranno acquisire, in mancanza di un loro espresso atto di recesso, la qualità di soci aggregati a partire dall'anno solare successivo.

Art. 5

AMMISSIONE

L'Ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente, tra l'altro, la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto, del regolamento interno e del Codice Etico confederale. L'adesione a Federpesca decorre dal giorno successivo a quello di accettazione

della domanda. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore della Associazione, del contributo associativo.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso. L'adesione vale per un biennio e s'intende tacitamente rinnovata per i successivi bienni, qualora non vengano presentate le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede, in ogni caso, la data di consegna all'Ufficio postale.

Le domande di adesione saranno accolte o rigettate dal Consiglio di Presidenza della Federazione con delibera motivata. Contro la deliberazione del Consiglio di Presidenza che respinge la domanda d'associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.

Gli associati non in regola con il pagamento dei contributi non possono usufruire dei servizi della Federazione, non possono ricoprire cariche associative, ovvero ne decadono, né esercitare gli altri diritti sociali.

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere direttamente da Federpesca o tramite le sue articolazioni territoriali, nonché quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte della Federazione.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, di intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio ha diritto di aver attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare sulla propria carta intestata: "aderente Federpesca".

Art. 7

DOVERI DEI SOCI

L'adesione a Federpesca comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federpesca o da altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.

Art. 8

SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- decadenza dal ricoprire cariche associative;
- sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- espulsione in caso di ripetuta morosità o altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza; è ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione dell'azienda o dell'attività associata;
- c) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8.

Limitatamente ai punti c) e d) occorre una deliberazione del Consiglio Generale contro la quale è consentito il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.

L'impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti fino alla data di vigenza del rapporto associativo stesso.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 10

ORGANI

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Organo di controllo;

L'eleggibilità agli Organi sociali dei soci diversi dalle persone fisiche è riservata esclusivamente ai titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali o institori.

Decadono dalla carica di cui alla lettera b) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Art. 11

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Federazione ed è costituita da tutti gli associati effettivi o rappresentanti di imprese associate con diritto di voto, in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi. La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al quinto giorno lavorativo antecedente la data di Assemblea.

Spetta all'assemblea generale:

- a) eleggere il Presidente di Federpesca;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Generale;
- c) determinare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i contributi associativi stabilendone le modalità della riscossione;
- d) esaminare i problemi generali e fissare gli indirizzi e le direttive per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) deliberare sulle modifiche statutarie;
- f) eleggere l'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri;

- g) nominare il Presidente Onorario;
- h) deliberare su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale;
- i) curare il conseguimento dei fini statutari e deliberare le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo e tecnico-economico.

Art. 12**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente vicario e deve contenere l'Ordine del Giorno stabilito dal Consiglio Generale. L'Assemblea Generale è pure convocata quando ne facciano richiesta scritta al Presidente un numero di associati che rappresentino almeno un quinto del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci.

La convocazione della Assemblea deve essere effettuata con comunicazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare, da inviarsi non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con raccomandata R.R. o con ogni sistema di comunicazione compreso la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte degli associati.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata telegraficamente o con supporto elettronico con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al capoverso precedente.

Art. 13**RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nel modo seguente:

un voto per ogni cento euro (100,00) di contributo versato a Federpesca nei dodici mesi precedenti. La parte eccedente il contributo minimo versato di € 100,00 darà o meno diritto ad un altro voto se risulterà pari/superiore o inferiore, per eccesso o per difetto, al cinquanta per cento del contributo minimo. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del numero totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti espressi dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, non computandosi gli astenuti e le schede bianche.

Le espressioni di voto in Assemblea Generale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte del Consiglio Generale.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati intervenuti, che comunque non può mai essere inferiore a cento voti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Art. 14

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli associati ad associazioni locali riconosciute da Federpesca a norma del precedente articolo 4, possono partecipare all'Assemblea Generale anche a mezzo di deleghe, conferite ad appositi delegati nell'ambito della propria associazione.

Tali rappresentanti delegati, i cui nominativi devono pervenire alla Federazione prima della riunione, partecipano all'Assemblea con il numero di voti corrispondente a quello globale dei voti appartenenti ai soci deleganti, fermo restando il limite massimo stabilito al comma seguente.

Ai fini del voto ogni legale rappresentante all'Assemblea Generale può rappresentare altri soci assenti, purché disponga di delega scritta; ogni persona e/o rappresentante delegato non può disporre in Assemblea direttamente o per delega, di un numero di voti superiore a venticinque. La delega non può essere conferita ai membri in carica degli organi federali.

I soci dimissionari non hanno diritto di voto.

Art. 15**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono risultare da verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario dell'Assemblea.

Funge da segretario il Direttore della Federazione o una persona designata dall'Assemblea tra i presenti. I verbali sono trascritti sui rispettivi libri e sottoscritti dalla persona che ha presieduto e dal segretario.

Art. 16**COORDINATORE REGIONALE**

In ambito regionale opera un Coordinatore della Federazione, nell'ambito delle linee direttrici tracciate dal Consiglio Generale e delle modalità attuative del Consiglio di Presidenza e del Direttore della Federazione.

Il Coordinatore regionale deve essere scelto tra i soci di Federpesca, aventi sede nel relativo territorio regionale, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

Il Coordinatore regionale assume la rappresentanza di Federpesca nel territorio nei confronti delle Amministrazioni locali, delle pubbliche autorità, degli Enti ed associazioni in genere.

Il coordinatore regionale è membro di diritto del Consiglio Generale di Federpesca.

I soci e/o i propri rappresentanti in possesso del diritto di voto, che intendessero presentare la propria candidatura, sono tenuti a notificare a Federpesca tale intenzione entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva di GSA, a mezzo PEC.

Il Direttore della Federazione può nominare delegati regionali, scelti anche tra i non associati, per coadiuvarlo nelle azioni di raccordo operativo sul territorio e per la promozione dell'associazionismo tra le imprese.

Art. 17**MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COORDINATORI REGIONALI**

Per l'elezione dei coordinatori regionali si procederà tramite la convocazione di tre assemblee di GSA sul territorio nazionale così composte:

- Assemblea GSA 9,10,11,19 per le Regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna
- Assemblea GSA 17,18,19 per le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia
- Assemblea GSA 10,16,19 per la Regione Sicilia

Nell'ambito dell'assemblea di GSA, i soci di ciascuna regione eleggeranno il proprio coordinatore regionale, che è membro di diritto del Consiglio Generale, ad eccezione della Sicilia che eleggerà due componenti del Consiglio Generale di cui, il più votato, sarà eletto anche rappresentante regionale.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall'art. 13.

Le assemblee di GSA sono convocate dal Presidente su indicazione del Consiglio Generale.

Le assemblee di GSA devono perentoriamente essere convocate nei 6 mesi precedenti la scadenza del mandato quadriennale del Consiglio Generale per consentire l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 18**ASSEMBLEA REGIONALE**

Essa in particolare:

- nomina il Coordinatore regionale che è membro di diritto del Consiglio Generale ed è convocata dal Presidente di Federpesca;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Coordinatore regionale che sia di interesse comune ed è convocata dal Coordinatore regionale e deve contenere l'ordine del giorno stabilito.

Le modalità di convocazione, la rappresentanza e le maggioranze sono stabilite da apposito regolamento regionale.

Le espressioni di voto in Assemblea regionale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte del Consiglio Generale.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall'art. 13.

Art. 19

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è costituito dal Presidente di Federpesca e dai coordinatori regionali eletti.

Fa parte del Consiglio Generale, senza diritto di voto, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Filiera, eventualmente istituito a norma del presente statuto.

Su proposta del Presidente il Consiglio Generale può integrare a membri sino a due consiglieri tenendo conto di quanto indicato nel successivo comma sette dell'art. 21.

Il Consiglio Generale dura in carica per un periodo di quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati; nei 6 mesi precedenti la scadenza del mandato del Consiglio Generale, il Presidente convoca le assemblee di GSA per l'elezione dei nuovi componenti.

Possono candidarsi alla carica di membri del Consiglio Generale i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno dodici mesi. Le candidature sono sempre individuali.

Il Consiglio Generale eletto nella sua prima riunione, su proposta del Presidente, nominerà fino a quattro vice presidenti di cui uno, scelto dal Presidente, assumerà le funzioni di Vicario.

Al vice presidente vicario spetterà sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e avrà il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari dando attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea;
- b) il potere della gestione ordinaria e straordinaria delle Federazione, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili, l'assunzione di mutui ipotecari, l'acquisto e la vendita di partecipazioni, l'adesione e/o costituzione a consorzi. Spetta, inoltre, al Consiglio Generale deliberare su tutte le questioni che interessano il settore e che non siano di specifica competenza dell'Assemblea Generale previste dall'articolo 11;

- c) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio di Presidenza, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale documento sarà reso disponibile agli associati che ne volessero prendere visione;
- d) può eleggere fra i suoi componenti il tesoriere, a cui è demandato il compito di sovrintendere alla regolarità amministrativa della Federazione;
- e) decide sull'adesione di associazioni od organismi autonomi esterni, stabilendone le condizioni con apposite convenzioni;
- f) nomina il direttore della Federazione;
- g) elegge i Consiglieri proposti dal Presidente e delibera sulle modifiche al regolamento interno.

Art. 21

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, dal Consiglio di Presidenza o lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio Generale stesso.

Delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale occorre la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti.

Il Consiglio può richiedere la sostituzione dei membri inadempienti, impediti o assenti senza giustificato motivo a più di tre riunioni e richiederà in ogni caso la sostituzione dei membri dimissionari.

I sostituti dovranno essere eletti dal Consiglio Generale tenendo conto delle associazioni e delle Regioni e/o delle GSA di provenienza del sostituito. Il Consiglio Generale procederà alla loro sostituzione seguendo i criteri di cui al precedente comma.

È consentito che il Consiglio Generale si riunisca in video-conferenza o audio-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificatamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i parteci-

panti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testé citata.

Condizione essenziale per la validità dell'adunanza del Consiglio in video-conferenza o audio-conferenza è la possibilità – il cui accertamento grava sul Presidente – che:

- a) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- b) sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio in tali casi si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale e sottoscriverlo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, il Consiglio deve essere riconvocato ad una data successiva.

Laddove nel corso dello svolgimento del Consiglio Generale dovessero verificarsi guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione, salvo riprenderla e portarla a conclusione entro trenta minuti.

Il Presidente può disporre che le decisioni riguardanti argomenti non particolarmente complessi siano adottate con consultazione scritta, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 22

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Federpesca, il Presidente è affiancato da un Consiglio di Presidenza costituito dal Presidente stesso e dai vice presidenti.

I componenti il Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di un altro quadriennio consecutivo alla prima elezione. Ulteriori nomine saranno ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un quadriennio.

Il Consiglio di Presidenza può essere affiancato da Gruppi tecnici, nominati dal direttore in numero non superiore a tre, con funzioni meramente consultive.

Art. 23

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente di Federpesca, mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a due giorni.

È consentito che il Consiglio di Presidenza si riunisca in video-conferenza o audio-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificatamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testé citata. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza del Consiglio in video-conferenza o audio-conferenza è la possibilità – il cui accertamento grava sul Presidente – che:

- a) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- b) sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio in tali casi si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale e sottoscriverlo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, il Consiglio deve essere riconvocato ad una data successiva.

Laddove nel corso dello svolgimento del Consiglio dovessero verificarsi guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione, salvo riprenderla e portarla a conclusione entro trenta minuti.

Il Presidente può disporre che le decisioni riguardanti argomenti non particolarmente complessi siano adottate con consultazione scritta, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il Presidente può estendere l'invito a partecipare, in base all'ordine del giorno, ad altri soggetti non componenti del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.

In particolare il Consiglio di Presidenza:

- a) adotta i provvedimenti atti a realizzare gli scopi sociali ed a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Generale;
- b) adotta qualsiasi iniziativa atta a promuovere il sostegno e lo sviluppo del settore;
- c) decide sull'ammissione di nuovi soci e sull'esclusione dei soci medesimi;
- d) stabilisce l'organico degli uffici;

- e) predisporre il rendiconto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- f) decide sulla adesione ad associazioni, organismi autonomi e alla designazione dei rappresentanti presso Enti ed Organismi esterni;
- g) nomina i rappresentanti della Federazione, in Enti, Organismi e commissioni;
- i) delibera su ogni questione eventualmente demandata dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Generale. Delibera altresì in via d'urgenza sui problemi di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica di questo.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando siano presenti alla riunione almeno i tre quinti dei suoi componenti con arrotondamento in eccesso. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale che ratificherà un solo candidato.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione.

Il Presidente ha la facoltà di effettuare qualsiasi operazioni necessarie per accedere a finanziamenti e crediti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo termine; potrà disporre le aperture di credito di ogni genere con possibilità di prelevamenti da tutti i conti anche mediante l'emissione di assegni – anche allo scoperto nei limiti del fido consentito –, di provvedere alla richiesta di aperture di credito in conto corrente, anticipazioni su titoli, effetti e/o documenti e potrà compiere operazioni di qualsiasi genere presso banche ed istituti di credito.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federpesca di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei componenti il Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività.

Analogamente può concedere al Direttore della Federazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice-Presidente vicario. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 25

PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Consiglio Generale può essere nominato dall'Assemblea Generale il Presidente Onorario scelto tra i "Past President" che si siano distinti per l'apporto tecnico, professionale ed umano dato alla crescita della Federazione durante il loro mandato.

Può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto, al fine di contribuire al perseguimento di scopi specifici in virtù dell'esperienza professionale acquisita durante il suo mandato. La sua partecipazione non rileva ai fini della determinazione del numero legale per la validità del Consiglio di Presidenza.

Art. 26

ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea Generale può nominare un organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti possono anche essere scelti tra i non soci della Federazione e non devono, comunque, essere componenti in carica di altri organi sociali.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'elezione di cui al primo comma non deve coincidere temporalmente con l'anno di elezione del Presidente.

Può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Presidenza, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, sulla regolare tenuta della contabilità e riferisce al Consiglio di Presidenza sui risultati di ogni gestione. È tenuto a predisporre propria relazione sul conto consuntivo.

Art. 27**DIREZIONE**

La Federazione è diretta da un direttore che è nominato dal Consiglio Generale esclusivamente tra persone estranee alla Federazione e non avente comunque interessi propri negli affari e nella vita della Federazione stessa. Il direttore, coadiuvato dai responsabili di settore, attua i deliberati degli organi federali e da attuazione alle delibere ed alle direttive dei vari organi della Federazione, propone le soluzioni ed i provvedimenti utili per il buon andamento dei servizi della Federazione e provvede all'adempimento dei fini statutari.

Dirige il lavoro degli uffici e disciplina il personale addetto, custodisce l'archivio della Federazione, è responsabile della consistenza patrimoniale della stessa e ne attua l'ordinaria amministrazione. Al direttore, salva la competenza spettante agli organi istituzionali in materia di politiche del settore e di politica associativa, possono essere conferiti mandati speciali per il raggiungimento dei fini dell'Ente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi statutari e ne redige i verbali controfirmandoli nella qualità di segretario.

Art. 28**DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del consiglio di amministrazione o direttori generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa. Tutte le cariche sociali sono gratuite. La carica di Presidente e di membro dell'organo di controllo non sono cumulabili con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica della Federazione. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 29

FONDO COMUNE

Il Fondo comune (patrimonio) della Federazione è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni annuali in relazione ai versamenti degli associati, dai contributi che potessero pervenire da enti e privati, dai beni mobili ed immobili acquistati con tali proventi o comunque legittimamente pervenuti.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federpesca.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Federpesca, e all'atto dello scioglimento della stessa, non possono essere distribuiti ad associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le quote e/o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Art. 30

BILANCIO

L'esercizio finanziario della Federazione decorre dal 1 (uno) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il contributo associativo annuale (che non può essere inferiore € 100,00) non è trasmissibile per atto tra vivi né è rivalutabile.

Entro il primo semestre deve essere predisposto il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione al Consiglio Generale insieme alla relazione dell'organo di controllo. Il Bilancio dovrà essere presentato all'organo di controllo, se nominato, almeno venti giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

Il Bilancio consuntivo sarà trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento federale.

TITOLO V – SCIoglimento

Art. 31

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria con voto di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutti soci.

In caso di scioglimento sarà nominato un collegio di tre liquidatori.

Il patrimonio netto risultante al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 32

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

In sede di prima elezione del Consiglio Generale:

- lo stesso sarà composto da un numero di componenti variabili da un minimo di 9 ad un massimo di 13, compreso il Presidente di Federpesca, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto;
- i consiglieri che hanno costituito e/o partecipato alla Giunta in carica potranno, a loro scelta, chiedere di far parte di diritto della lista unica da sottoporre alla votazione dell'Assemblea;
- lo stesso durerà in carica per 2 anni e 6 mesi;
- tutte le candidature pervenute saranno verificate da apposita commissione elettorale, che ne autorizzerà l'inserimento in apposita lista, con l'indicazione per ciascun candidato, in ordine alfabetico, il Cognome, Nome, luogo e data di nascita. Il Presidente prima dell'apertura dei seggi elettorali provvederà a comunicare ai signori presenti la lista delle candidature formalmente notificate ed autorizzate;
- la Commissione Elettorale è costituita dal Presidente in carica, dal Direttore e da altro componente non appartenente al Consiglio Generale o da questo designato e può essere anche non socio. La Commissione è nominata dal Presidente in tempo utile per consentire l'espletamento delle sue funzioni. Riceve e valuta le candidature da proporre per la predisposizione della lista per l'elezione del Consiglio Generale;
- l'elezione avverrà con lista unica pari o superiore al numero massimo dei consiglieri da eleggere. Su ciascuna scheda, ove il numero dei candidati da eleggere sia superiore al numero massimo dei consiglieri da eleggere, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze corrispondenti al numero massimo dei consiglieri da eleggere. I voti espressi successivi in ordine cronologico oltre tale numero saranno ritenuti nulli;
- risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di iscrizione al sodalizio.

Art. 33

NORMA TRANSITORIA

Salvo contraria manifestazione di volontà, sono ritenute associate a Federpesca le imprese che alla data di adozione del presente statuto risultano aver corrisposto il contributo associativo nell'ultimo anno.

Art. 34

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale, convocata in un anno diverso da quello della elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto la candidatura in tempo utile perché siano sottoposte a votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata a Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorta tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dalla Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dalla Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico

e dalla Carta dei valori associativi. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro quarantacinque giorni dalla data in cui il collegio ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad essi demandata; a tal riguardo, il collegio dei Probiviri della Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. La decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro i tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludono quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 35

GIOVANI IMPRENDITORI DELLA FILIERA

Può essere istituito, nell'ambito della Federpesca, e su richiesta di un congruo numero di associati effettivi, un gruppo Giovani Imprenditori della pesca marittima e della filiera ittica, con lo scopo di preparare i giovani alla conoscenza ed alla trattazione di problematiche di particolare interesse per la categoria.

Il Presidente del gruppo Giovani fa parte, senza diritto di voto, del Consiglio Generale.

Il gruppo Giovani predispone il proprio regolamento sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

Approvato dall'Assemblea Generale del 13 giugno 1969, notaio Gloriani di Roma e così modificato dalle Assemblee Straordinarie del 5 aprile 2000, notaio Luigi La Gioia di Roma (repertorio 41709 – raccolta 2129), del 6 dicembre 2007, notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma (repertorio 16622 – raccolta 6712), del 9 dicembre 2009, notaio Massimo Saraceno in Roma (repertorio 7744 – raccolta 5228), del 27 gennaio 2012, notaio Antonio Privitera in Roma (repertorio 51162 – raccolta 32062), dell'11 febbraio 2017, notaio Antonio Privitera in Roma (repertorio 60356 – raccolta 39008) e del 18 gennaio 2025, notaio Paolo Cerasi in Roma (repertorio 21279 – raccolta 11677).

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	3
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE	3
Art. 2 - COMPOSIZIONE	3
Art. 3 - SCOPI	3
TITOLO II – SOCI	5
Art. 4 - ADESIONE	5
Art. 5 - AMMISSIONE	5
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI	6
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI	7
Art. 8 - SANZIONI	7
Art. 9 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO	8
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE	9
Art. 10 - ORGANI	9
Art. 11 - ASSEMBLEA GENERALE	9
Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	10
Art. 13 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	10
Art. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA	11
Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	12
Art. 16 - COORDINATORE REGIONALE	12
Art. 17 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COORDINATORI REGIONALI	13
Art. 18 - ASSEMBLEA REGIONALE	13
Art. 19 - CONSIGLIO GENERALE	14
Art. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE	14
Art. 21 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE	15
Art. 22 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA	16
Art. 23 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	17
Art. 24 - PRESIDENTE	18
Art. 25 - PRESIDENTE ONORARIO	19

Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO.....	19
Art. 27 - DIREZIONE.....	20
Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.....	20
TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI.....	21
Art. 29 - FONDO COMUNE.....	21
Art. 30 - BILANCIO.....	21
TITOLO V – SCIoglimento.....	22
Art. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	22
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI.....	23
Art. 32 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE.....	23
Art. 33 - NORMA TRANSITORIA.....	24
Art. 34 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	24
Art. 35 - GIOVANI IMPRENDITORI DELLA FILIERA.....	26

Pubblicazione anno 2025

Realizzazione a cura di  Nuova Editoriale Romani
www.grupporomani.it